

Codice A1703B

D.D. 26 settembre 2022, n. 752

D.LGS n.19/2021. D.M. 24050 del 14/11/2011. Spese per il potenziamento del servizio fitosanitario per le attività di protezione delle piante. "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii" - CIG Z473782263 di acquisizione sotto soglia mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di...



ATTO DD 752/A1703B/2022

DEL 26/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: D.LGS n.19/2021. D.M. 24050 del 14/11/2011. Spese per il potenziamento del servizio fitosanitario per le attività di protezione delle piante. “Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii” – CIG Z473782263 di acquisizione sotto soglia mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, attraverso l’impiego della piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL. Determinazione a contrarre e di affidamento all’operatore IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl. Spesa di euro 5.892,60 (Impegno n. 6184/2022 sul capitolo di spesa 136066/2022). Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria;

vigilanza e controlli fitosanitari all’import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;

coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari;

supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;

ricerche e sperimentazioni fitosanitarie;

rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.

La Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009 concernente la “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che, in conseguenza di tale infrazione, lo Stato italiano, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l’intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. stabilisce le nuove Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625; in particolare all’art. 27 al comma 1 stabilisce che “Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine”.

Considerato inoltre che il sopracitato Reg. (UE) 2017/625 stabilisce agli artt. 37-42 i requisiti dei laboratori ufficiali e tra questi, quale condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo ivi inclusi i laboratori fitosanitari, l’accreditamento ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Considerato inoltre che, per il mantenimento degli standard qualitativi propri di un Sistema Gestione Qualità, il Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, utilizza metodi di prova normalizzati quali gli standard EPPO (*European and Mediterranean Plant Protection*) ed effettua attività di verifica prestazionale di tali metodi, per garantire l’affidabilità delle analisi dei campioni prelevati durante i controlli o altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario.

Preso atto che si rende necessario dotare il Laboratorio Fitosanitario di reagenti e Kit diagnostici biomolecolari per l’esecuzione dei metodi di prova oggetto di accreditamento ai sensi della norma ISO 17025 e relativi alle analisi di riconoscimento di organismi nocivi, a causa dell’esaurimento delle scorte di Kit diagnostici per il riconoscimento di Fitoplasmici e Batteri in uso presso il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e di provvedere all’acquisto dei Kit diagnostici specifici per il riconoscimento di fitoplasmici e batteri al fine di realizzare le analisi di laboratorio.

I reagenti e Kit diagnostici specifici per il riconoscimento di fitoplasmi e batteri sono utilizzati dai tecnici del Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici nell'ambito delle seguenti attività:

- analisi di laboratorio e indagini fitosanitarie nell'ambito dei Programmi d'indagine ufficiale sugli organismi nocivi previsti dall'art. 27 del sopracitato Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- analisi ufficiali fitosanitarie di responsabilità dei Servizi Fitosanitari Regionali ai sensi dell'art. 6 del sopracitato Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- analisi di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste ufficiali dell'EPPO relative agli organismi da quarantena e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale.

Nel caso specifico, su precisa indicazione dei tecnici di laboratorio, si devono acquistare prodotti della casa produttrice Qualiplante, distribuito in Italia dalla IpadLab – *International Plant Analysis & Diagnostics Srl* e non prodotti equivalenti poiché, nel tempo tali reagenti hanno dimostrato empiricamente una miglior ripetibilità ed affidabilità nei risultati analitici, inoltre i tecnici li hanno espressamente inseriti in alcune metodiche di analisi che dovranno essere certificate da ACCREDIA.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa prot. n. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad oggetto "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Rilevato di non poter utilizzare il mercato elettronico della PA in quanto i Kit diagnostici con le particolari caratteristiche tecniche hanno come unico distributore sul territorio nazionale la società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics P. IVA e C.F. 06920030969 che non risulta presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 82 del 09 Aprile 2019 "Accordo con SCR-Piemonte s.p.a. per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (Sintel-NECA)".

L'amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ha inteso utilizzare la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel per l'affidamento della "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmi".

Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il quale, in riferimento all'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Visto l'art. 1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il

comma 2, lettera a), prevede la possibilità di “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

L'Amministrazione regionale, considerata la necessità di effettuare analisi di laboratorio e indagini fitosanitarie, comportanti l'impiego di Kit diagnostici specifici per il riconoscimento dei fitoplasmi e dei batteri, tenuto conto dell'importo e della particolarità dei beni da acquisire, ha ritenuto pertanto di consultare l'operatore economico IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza – 26900 LODI, P. IVA e C.F. 06920030969, individuato in seguito ad un'indagine di mercato svolta su Internet.

Preso atto che, i kit diagnostici di cui si richiede la fornitura presentano la caratteristica di consentire una diagnosi veloce, accurata e specifica dei giallumi della vite più diffusi, ovvero Flavescenza dorata (FD) ed il Legno nero (LN) e che tale kit è considerato tra i metodi ufficiali per il riconoscimento dell'agente causale delle Flavescenza dorata in quanto descritto nell'Appendix 6 dello standard EPPO PM 7/79 2016/Cor 2017. Basati sulla metodologia della Real Time PCR, consentono in un'unica reazione l'individuazione di entrambi i fitoplasmi (ciascuno evidenziato separatamente) e contemporaneamente, mediante amplificazione di un controllo interno, consentono la verifica della validità dell'estrazione DNA a partire dal campione di vite. Tali Kit sono commercializzati dalla società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza 1 – 26900 LODI, P. IVA 06920030969.

Inoltre alcuni kit diagnostici dell'azienda IPA&D LAB hanno superato la validazione nell'ambito del Ring test nazionale inerente il progetto ASPROPRI, finanziato dal MIPAAF a cui hanno aderito i laboratori dei Servizi Fitosanitari, compreso il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte.

I kit diagnostici dell'azienda IPA&D LAB sono indicati, nell'ambito della validazione sopracitata, anche per l'individuazione di altri fitoplasmi e batteri nocivi quali ad esempio il *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*.

Pertanto avendo il Laboratorio Fitosanitario conseguito la certificazione di accreditamento (n°1984L) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 da parte di ACCREDIA, Ente unico di Accreditamento nazionale, che include quale metodo di prova accreditato il sopracitato metodo EPPO PM 7/79 2016/Cor 2017 Appendix 1+ Appendix 6 e dovendo lavorare secondo gli standard validati dai protocolli ufficiali inerenti il progetto ASPROPRI, per la fornitura dei Kit diagnostici specifici per il riconoscimento dei fitoplasmi e dei batteri è possibile, attualmente, rivolgersi solo alla società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza 1 – 26900 LODI, P. IVA 06920030969.

Mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL è stata indetta la T.D. (trattativa diretta) n. 158569626 con la quale è stato invitato l'operatore economico IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza 1 – 26900 LODI, P. IVA 06920030969 qualificato per la Regione Piemonte a negoziare l'offerta per la “Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmi”, fissando la spesa presunta di euro € 4950,00 IVA esclusa, allegando sulla piattaforma telematica SINTEL la seguente documentazione di gara:

- Lettera di Invito (Allegato A);
- Condizioni di Contratto (Allegato B);
- Lista di Fornitura – Caratteristiche tecniche Kit (Allegato C);
- Dettaglio Economico (Allegato D);

- DGUE (Allegato E);
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi_Finanziari (Allegato F);
- Patto Integrità della Regione Piemonte (Allegato G);
- Bozza Contratto (Allegato H).

Scaduti i termini per la trattativa diretta, l'operatore economico IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, ha presentato un'offerta pari ad euro 4.830,00 IVA esclusa per la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii".

Dato atto che l'offerta economica presentata dall'operatore economico IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici nella Lista di Fornitura allegato alla trattativa diretta;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii" è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per forniture analoghe effettuate in passato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica complessiva di euro 4.830,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza 1 - 26900 LODI, P. IVA 06920030969, per "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii" al termine della trattativa diretta n. 158569626 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL;
- aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. e s.m.i., all'operatore economico IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza 1 - 26900 LODI, P. IVA 06920030969 la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii" per una spesa complessiva di euro 4.830,00 IVA esclusa;
- stabilire che ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. N. 81/2008 e integrato dal D.Lgs n. 106/2009 non vi sono rischi di natura interferenziale tali da richiedere la stesura e l'inserimento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);
- prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti la presente fornitura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;
- individuare per la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e ai sensi dell'art 31, comma 5 del D.lgs 50/2016 e Punto 10.1 della Linea guida n. 3 dell'ANAC l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP avvalendosi del supporto tecnico del Funzionario Dr.ssa Giovanna Mason in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni di Contratto, nella Lettera di Invito e nella Lista di Fornitura – Caratteristiche tecniche Kit e nel dettaglio economico allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

- approvare lo schema di contratto (Allegato H) contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

- procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'operatore economico IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, per la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii";

- stabilire che il contratto per la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii" si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula completo di tutte le firme digitali sarà inoltrato al Committente all'indirizzo PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 24 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Vista la Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Stabilito che la spesa di euro 5.892,60 (di cui euro 1.062,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) per la fornitura a scalare di kit diagnostici per batteri e fitoplasmii, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 6184/2022 di euro 32.218,39 sul capitolo di spesa 136066/2022 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - assunto in favore di beneficiari plurimi (classe soggetto) per il potenziamento del servizio fitosanitario per le attività di protezione delle piante per il 2022.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 5.892,60.

Accertato che l'Impegno riclassificato n. 6184/2022, utilizzato fino alla concorrenza di euro 18.024,60, presenta una disponibilità finanziaria di euro 14.193,79, finanziata dal Fondo pluriennale vincolato (Accertamento n. 2018/2535 sul capitolo di entrata 24040/2018 - ordinativo di incasso n. 21240 del 31.12.2018 con quietanza n. 18789 del 18.01.2019) e da riaccertamento ordinario dei

residui (Impegno n. 2021/5217) al 31.12.2021 di cui alla DGR n. 33-4848 del 31.3.2022 e D.G.R. n. 38-4969 del 29.04.2022.

Stabilito che la liquidazione di euro 5.892,60 sul capitolo di spesa 136066/2022 in favore della Società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii" il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z473782263.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la DGR n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";

- la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

a) individuare la Società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza – 26900 LODI, P. IVA e C.F. 06920030969, in qualità di unico distributore per l'Italia di Kit diagnostici per Batteri e Citoplasmi con particolari caratteristiche tecniche, come dettagliatamente indicate nei documenti di gara;

b) approvare l'offerta economica di euro 4.830,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza – 26900 LODI, P. IVA e C.F. 06920030969 per la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmi" al termine della trattativa diretta n. 158569626 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL;

c) affidare, mediante la procedura di trattativa diretta ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., alla società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, Via Einstein Località Cascina Codazza – 26900 LODI, P. IVA e C.F. 06920030969, la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmi" per una spesa di euro 4.830,00 IVA esclusa;

d) stabilire che ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. N. 81/2008 e integrato dal D.Lgs n. 106/2009 non vi sono rischi di natura interferenziale tali da richiedere la stesura e l'inserimento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);

e) prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti la presente fornitura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

f) procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl per la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmi";

g) individuare per la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e ai sensi dell'art 31, comma 5 del D.lgs 50/2016 e Punto 10.1 della Linea guida n. 3 dell'ANAC l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP avvalendosi del supporto tecnico del Funzionario Dr.ssa Giovanna Mason in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

h) allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara contenenti gli elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura:

- Lettera di Invito (Allegato A);
- Condizioni di Contratto (Allegato B);
- Lista di Fornitura – Caratteristiche tecniche Kit (Allegato C);
- Dettaglio Economico (Allegato D);

i) approvare lo schema di contratto (Allegato H) contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

l) procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, per la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii";

m) stabilire che il contratto per la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii" si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula completo di tutte le firme digitali sarà inoltrato al Committente all'indirizzo PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

n) stabilire che la spesa di euro 5.892,60 (di cui euro 1.062,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) per la fornitura a scalare di kit diagnostici per batteri e fitoplasmii, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 6184/2022 di euro 32.218,39 sul capitolo di spesa 136066/2022 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - assunto in favore di beneficiari plurimi (classe soggetto) per il potenziamento del servizio fitosanitario per le attività di protezione delle piante per il 2022 - utilizzato fino alla concorrenza di euro 18.024,60 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 14.193,79.
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 5.892,60.

o) stabilire altresì che la liquidazione di euro 5.892,60 sul capitolo di spesa 136066/2022 in favore della Società IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i..

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: IPA&D - International Plant Analysis and Diagnostics Srl, via Einstein Località Cascina Codazza 1 – 26900 LODI - P. IVA e Cod. Fiscale 06920030969
- Importo: euro 5.892,60 IVA inclusa

- Dirigente Responsabile: Dr. ssa Luisa Ricci
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. H_Bozza_Contratto_Kit_22.pdf
2. D_Dettaglio_Economico_Kit_22.xls
3. C_Lista_di_fornitura_Kit_22.xls
4. B_Condizioni_di_contratto_Kit_22.odt
5. A_Lettera_Invito_Kit_diagnostici_22.odt



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Classif. 11.100/GESP/678/2022/A1600A

Rif. n. 77389/A1607C del 22/06/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: PRALUNGO (BI)
Intervento: Ampliamento edificio residenziale. Regione Valle, F.3, map.407
Istanza: ██████████

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, dal Comune in data 22.06.2022, con nota prot. 3628 del 21.06.2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto è inerente all'ampliamento di un edificio residenziale costituito da due unità abitative, da effettuarsi a seguito della demolizione di un basso fabbricato accessorio, uso deposito, posto sul fronte nord-est, in quanto elemento estraneo al contesto di pertinenza e obsoleto; il nuovo volume in progetto è destinato a locali tecnici e di servizio, le caratteristiche tecnico-costruttive e architettoniche, sono analoghe a quelle del corpo di fabbrica principale, con il quale forma un unico e aggregato corpo omogeneo; l'area oggetto d'intervento è situata ai margini della strada comunale di collegamento del comune di Pralungo con la frazione Valle, nella piana di fondovalle, a sinistra del Torrente Oropa; il contesto paesaggistico, di prevalente destinazione a verde, è connotato dalla presenza di fabbricati a uso abitativo, di vecchia costruzione, in parte ristrutturati, che formano cortine edilizie accessibili tramite stradine vicinali e aree cortilizie di pertinenza,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pralungo (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004,

considerato che la demolizione del basso fabbricato accessorio, e il previsto accorpamento del nuovo volume, al corpo principale dell'attuale edificio, rappresentano un miglioramento, sia dell'impatto visivo complessivo dell'edificato, sia del suo inserimento paesaggistico all'interno dell'ambito territoriale, naturale, di pertinenza,

preso atto che le caratteristiche tecnico-costruttive e architettoniche dell'ampliamento, sono analoghe a quelle dell'edificio principale: la muratura è in mattoni, con rivestimento in pietra, il manto di copertura in coppi su struttura lignea, i serramenti in legno e, nelle aree verdi esterne, sono previsti bassi muretti e vialetti in pietra naturale,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il previsto volume in ampliamento, aggregato al fabbricato principale, e le sistemazioni delle aree esterne, siano realizzati in conformità al progetto presentato a questo Settore regionale in data 22.06.2022.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza ambientale_casa.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Allegato_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_143020_75bb18a6-a2d3-457d-9527-97f86378b778 .pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico Inquadramento</i>	TAV_01_ELAVORATO_DI_PROGETTO__INQUADRAMENTO .p7m
4	<i>Elaborato grafico Stato attuale</i>	TAV_02_03_ELAVORATO_DI_ANALISI_DELLO_STATO_ATTUALE .p7m
5	<i>Elaborato grafico Progetto – Piante</i>	TAV_04_ELAVORATO PROGETTO PIANTA .p7m
6	<i>Elaborato grafico Progetto-Prospetti</i>	TAV_05_ELAVORATO PROGETTO PROSPETTO.p7m
7	<i>Foto-inserimento 1</i>	82416-2-Allegato_RENDER_1_.pdf.p7m
8	<i>Foto-inserimento 2</i>	82416-3-Allegato_RENDER_2_.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore

Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Allegato n.3 alla DD n. B del		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
n. progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Codice articolo del produttore in caso l'offerente sia un rivenditore	Confezionamento offerto	Numero confezioni offerte	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo a confezione (IVA esclusa)	Importo Totale Offerto (numero confezioni moltiplicato prezzo a confezione)
1											
2	1			<p>Per ogni prodotto deve essere indicata la marca</p> <p>Per ogni prodotto deve essere inserito il codice che lo identifica nel catalogo di chi presenta l'offerta</p> <p>Per ogni prodotto deve essere inserito il codice che lo identifica nel catalogo del produttore</p> <p>Indicare per ogni articolo la quantità di prodotto presente nella confezione di vendita.</p> <p>Indicare per ogni articolo il numero di confezioni offerte.</p> <p>Il numero di confezioni moltiplicato per il valore indicato nel confezionamento offerto dovrà restituire un valore pari o superiore alla quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura</p> <p>Indicare il prezzo al netto dell'IVA dell'unità di misura indicata (singolo pezzo, litro, metro, paio, ...), CON UN MASSIMO DI 4 CIFRE DECIMALI ,</p> <p>Indicare il prezzo netto dell'IVA, CON UN MASSIMO DI 2 CIFRE DECIMALI, della singola confezione.</p> <p>Si prega di fare attenzione che il valore inserito sia effettivamente con due sole cifre decimali e non sia invece solo visualizzato con due decimali</p> <p>Indicare il prezzo totale offerto al netto dell'IVA, CON UN MASSIMO DI 2 CIFRE DECIMALI, per l'intera fornitura di ogni singolo articolo. Il valore inserito sarà il prodotto del prezzo a confezione per il numero di confezioni offerte</p> <p>Si prega di fare attenzione che il valore inserito sia effettivamente con due sole cifre decimali e non sia invece solo visualizzato con due decimali</p>							
3	2										
4	3										
5	4										
6	5										
7	6										
8	7										
9	8										
10	9										
11	10										
12	11										
13	12										
14	13										
15	14										
16	15										
17	16										
18	17										
19	18										
20	19										
21	20										
22	21										
23	22										
24	23										
25	24										
26	25										
27	26										
28	27										
29											
30											
31										TOTALE OFFERTA	
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

Il totale offerta sarà la sommatoria dei prezzi totali per riga. Tale importo dovrà essere identico a quello inserito nell'offerta economica predisposta dal sistema di e-Procurement SINTEL

	Allegato n.3 alla DD n
1	Importo offerto al netto del miglioramento del prezzo per esonero presentazione garanzia definitiva ex art 103, c 11 del Codice Contratti
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	Indicare il prezzo
9	offerto al netto
10	dell'IVA e al netto
11	dell'eventuale sconto
12	per essere esonerati
13	dalla presentazione
14	della garanzia
15	definitiva ai sensi
16	dell'art 103 comma
17	11, del D. Lgs.
18	50/2016 e s.m.i., CON
19	UN MASSIMO DI 2
20	CIFRE DECIMALI.
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

del

Dettaglio Economico Fornitura "Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmii" – CIG Z473782263

n.progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Contenuto Confezione	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Codice articolo del produttore in caso l'offerente sia un rivenditore	Confezionamento offerto	Numero confezioni offerte	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo a confezione (IVA esclusa)	Importo Totale Offerto (numero confezioni moltiplicato prezzo a confezione)	Importo offerto al netto del miglioramento del prezzo per esonero presentazione garanzia definitiva ex art 103, c 11 del Codice Contratti
1	Triplex Real-Time PCR kit 96 (FD/BN) Triplex Real-Time PCR: kit for the detection of <i>Flavescence dorée</i> and <i>Bois noir</i> - 96 tests (IpadLab patented primers and probes – Internal control)	Confezione	96 Tests	4									
2	Real-Time PCR (SYBR Green) kit 24 (PSA) Gallelli: kit for the detection of PSA (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>) - 24 tests	Confezione	24 Tests	2									
3	Real-Time PCR kit 96 (UNIPHY) kit for the detection of Universal phytoplasmas - 96 tests	Confezione	96 Tests	2									
4	Real-Time PCR kit 24 (Rsol): PCR kit for the detection of <i>Ralstonia solanacearum</i> - 24 tests	Confezione	24 Tests	2									
5	PCR kit 24 (Cmm): kit for the detection of <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Michiganensis</i> - 24 tests	Confezione	24 Tests	2									
	Eventuali Spese di trasporto												
TOTALE OFFERTA OFE													€ -

NOTA TECNICA

SONO RICHIESTE DUE CONSEGNE A SCALARE (VEDI CONDIZIONI DI CONTRATTO):
 1. LA PRIMA CONSEGNA (PER IL 50% DEL MATERIALE) DOPO 10 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
 2. LA SECONDA ENTRO 15 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA DEL TECNICO DI LABORATORIO REFERENTE DETTAGLIARE COSTI DI TRASPOSTO E MINIMO D'ORDINE - INDISPENSABILE IN FASE DI FORNITURA PREVEDERE VALIDITÀ MINIMA (DATA DI SCADENZA) DI 12 MESI DEL MATERIALE DALLA DATA DI CONSEGNA PRESSO NOSTRA SEDE, SALVO CASI PARTICOLARI PER I QUALI LA VALIDITÀ SARÀ QUELLA CONCORDATA ALL'INIZIO DELLA FORNITURA CONTATTANDO IL TECNICO RESPONSABILE DEL LABORATORIO PCR

ALLEGATO C

Lista di Fornitura "Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmi" – CIG Z473782263				
--	--	--	--	--

n.progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Contenuto Confezione	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura
1	Triplex Real-Time PCR kit 96 (FD/BN) Triplex Real-Time PCR: kit for the detection of <i>Flavescence dorée</i> and <i>Bois noir</i> - 96 tests (IpadLab patented primers and probes - Internal control)	Confezione	96 Tests	IPAD-LAB	qPCR FD BN 96	4
2	Real-Time PCR (SYBR Green) kit 24 (PSA) Gallelli: kit for the detection of PSA (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>) - 24 tests	Confezione	24 Tests	IPAD-LAB	SYBR PSA 24	2
3	Real-Time PCR kit 96 (UNIPHY) kit for the detection of Universal phytoplasmas - 96 tests	Confezione	96 Tests	IPAD-LAB	qPCR UNIPHY 96	2
4	Real-Time PCR kit 24 (Rsol): PCR kit for the detection of <i>Ralstonia solanacearum</i> - 24 tests	Confezione	24 Tests	IPAD-LAB	qPCR Rsol 24	2
5	PCR kit 24 (Cmm): kit for the detection of <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Michiganensis</i> - 24 tests	Confezione	24 Tests	IPAD-LAB	PCR Cmm 24	2

NOTA TECNICA

SONO RICHIESTE DUE CONSEGNE A SCALARE (VEDI CONDIZIONI DI CONTRATTO):

1. LA PRIMA CONSEGNA (PER IL 50% DEL MATERIALE) DOPO 10 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
2. LA SECONDA ENTRO 15 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA DEL TECNICO DI LABORATORIO REFERENTE

DETTAGLIARE COSTI DI TRASPOSTO E MINIMO D'ORDINE

INDISPENSABILE IN FASE DI FORNITURA PREVEDERE VALIDITÀ MINIMA (DATA DI SCADENZA) DI 12 MESI DEL MATERIALE DALLA DATA DI CONSEGNA PRESSO NOSTRA SEDE, SALVO CASI PARTICOLARI PER I QUALI LA VALIDITÀ SARÀ QUELLA CONCORDATA ALL'INIZIO DELLA FORNITURA CONTATTANDO IL TECNICO RESPONSABILE DEL LABORATORIO PCR

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Procedura di acquisizione diretta, mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL per la:

**“Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmi” – CIG Z473782263
CPV prevalente 24320000-3 Prodotti chimici di base organica**

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle presenti Condizioni di contratto, la fornitura è dettagliatamente indicata nella Lista di Fornitura e per quanto non espressamente disposto dai succitati documenti, ci si deve rifare alle prescrizioni indicate nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e norme emanate in deroga.

Indice

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI;

ART. 3 - GARANZIE

ART. 4 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

ART. 5 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 8 - PENALI E PROCEDURE

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

ART. 11 - RISERVATEZZA

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

ART. 13 - OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

ART. 14 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE.

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante, Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL.

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine delle ore 19:00 del giorno 05/09/2022.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

- Il Responsabile della presente procedura di gara è la Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- è designata quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Dr.ssa Luisa Ricci;
- la referente tecnica per la fornitura in oggetto è la Dr.ssa Giovanna Mason Tel 011-432.5067; e-mail: giovanna.mason@regione.piemonte.it;
- la referente amministrativa della procedura in oggetto è la Rag.ra. Giovanna Cressano e-mail giovanna.cressano@regione.piemonte.it.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura espletata **mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i.**, utilizzando la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL è la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per il riconoscimento di Fitoplasmi e Batteri" – CIG Z473782263.

La Fornitura a scalare è dettagliatamente indicata nella "Lista di fornitura" ed il materiale dovrà essere rigorosamente conforme a quanto indicato dalla stazione appaltante.

L'importo totale presunto è di € 4.950,00 IVA esclusa.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

La fornitura dovrà essere espletata secondo le dettagliate indicazioni stabilite nelle presenti "Condizioni Particolari di Contratto" e conformemente a quanto indicato nella "Lista di fornitura".

I prodotti offerti:

- a) devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- b) devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;

c qualora nella descrizione del prodotto richiesto dalla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici sia menzionato un confezionamento, questo è da intendersi non vincolante con le seguenti prescrizioni a pena di esclusione:

- Qualora sia riportato nella tabella il confezionamento richiesto questo è da intendersi come confezionamento massimo che il fornitore deve offrire. Qualora il confezionamento primario sia richiesto “*confezionato singolarmente*” questo è da intendersi vincolante.
- Per ogni sede di consegna dovranno essere consegnate confezioni integre; nelle confezioni dovranno essere rispettate tutte le indicazioni previste dalle condizioni di fornitura e dalla normativa in vigore.
- Il numero di confezioni dovrà essere idoneo a coprire il fabbisogno richiesto dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici in unità di misura anche qualora, a seguito del confezionamento offerto, il numero di confezioni da offrire comportasse la fornitura di una quantità superiore del fabbisogno indicato dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico -scientifici.
- Il prezzo unitario è da intendersi come prezzo all'unità di misura considerata (singolo pezzo).
- Per tutto il materiale sterile è necessaria l'indicazione del lotto di produzione presente su ogni confezione e non solo sull'imballaggio e la presenza dei relativi certificati.

Qualora sia prevista una scadenza deve essere indicato per ciascun prodotto il periodo di validità commerciale (data inizio validità e data scadenza, o data inizio validità e numero mesi di validità). I prodotti che verranno forniti dovranno avere una: DATA DI SCADENZA UGUALE O SUPERIORE A 12 MESI RISPETTO ALLA DATA DI CONSEGNA PRESSO LA SEDE DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI.

Si richiede di indicare eventuali costi di trasporto e di specificarli nel “Dettaglio economico”.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, anche per le scritture private non registrate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti. **L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.**

Questo Ente si riserva la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte della ditta partecipante qualora ritenga che l'offerta presentata non sia conveniente o idonea.

L'operatore economico dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante:

- il DGUE - Parte II – Informazioni sull'operatore economico Parte III - Motivi di esclusione Parte VI;
- Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Patto integrità contratti pubblici della Regione Piemonte;
- Schede dei prodotti forniti.

Mediante l'apposito menu a tendina in SINTEL, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione integralmente della documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Inoltre l'operatore economico nell'apposito campo “Dettaglio Economico” dovrà allegare, debitamente compilato e **firmato digitalmente dal legale rappresentante, il dettaglio economico redatto secondo lo**

schema fornito dalla stazione appaltante, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun prodotto offerto e gli eventuali sconti applicati. Si ricorda che l'operatore economico è esonerato dal presentare garanzia definitiva previo miglioramento del prezzo offerto.

Il totale dell'intera fornitura indicato nell'offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive dei singoli articoli riportate nel dettaglio economico.

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

Il termine ultimo per l'inserimento sulla piattaforma SINTEL della documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, è fissato per il giorno 09/09/2022 alle h.19:00.

ART. 3- GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato l'oggetto e il valore limitato della fornitura, l'operatore invitato è esonerato dalla prestazione della garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel documento denominato "Dettaglio Economico".

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni di contratto.

Sono a carico del fornitore contraente

- a.** le spese di imballo, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici indicate nel successivo art. 5 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b.** le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- c.** la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione della fornitura, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore contraente dovrà provvedere alla consegna della fornitura a scalare in due soluzioni nella sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici di Via Livorno, 60, c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO):

- la prima consegna inerente il 50% della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre i 10 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi la data di sottoscrizione del documento di

stipula controfirmato dal fornitore ed inviato al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici all'indirizzo PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it);

- **la seconda consegna per il restante 50% della fornitura** dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata a mezzo mail ordinaria dal funzionario tecnico di laboratorio referente Dr.ssa Giovanna Mason.

Le consegne potranno essere effettuate dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30 e il venerdì dalla 9:00 alle 12:30 previa contatti e accordi telefonici con il tecnico di riferimento dott.ssa Giovanna Mason.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che dovrà contenere:

1. il numero di CIG;
2. il numero di protocollo della lettera di invito carica dalla stazione appaltante su SINTEL;
3. l'indicazione della Sede di consegna;
4. l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità;

Il ritiro del materiale da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici non solleva il fornitore da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del materiale.

L'effettiva verifica sulla qualità, quantità, scadenza e corrispondenza del bene consegnato con l'offerta accettata dal punto ordinante verrà effettuato dal personale incaricato della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce". Decorso tale termine senza che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici abbia sollevato eccezioni, il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del Fornitore.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 8 delle presenti Condizioni di contratto.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore dovrà emettere fattura al termine di ciascuna consegna del materiale (che si ricorda avverrà in due soluzioni come meglio dettagliato **all'ART. 5 CONSEGNA DELLA FORNITURA delle presenti condizioni di contratto**). Le fatture dovranno contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo alla fornitura (Codice Identificativo Gara);
- il numero di Trattativa Diretta SINTEL;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;

- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura;
- l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)";
- il dettaglio del costo di ogni singola voce.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Le fatture emesse dovranno essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a 30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 5 delle presenti Condizioni di contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 6 delle presenti Condizioni di contratto sarà considerata "mancata consegna".

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6 delle presenti Condizioni di contratto senza che il Fornitore abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà

ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dal Fornitore contraente per iscritto tramite PEC. Il Fornitore dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico del Fornitore, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante Pec al Fornitore la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante Pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;
- b per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore

Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante Pec al Fornitore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore inadempiente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART 11- RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di valutazione dell'efficacia di diversi formulati applicati per il controllo di *Scaphoideus titanus* in Piemonte per il 2022"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 - ✓ dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 - ✓ istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 - ✓ soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - ✓ corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 - ✓ altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);

- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- in relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 13– OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
- Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;

- Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 14 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA’ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
 - Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
 - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione di tutte le prescrizioni sopra indicate e alle norme europee e nazionali citate nello stesso (**GDPR 2016/679 – D.Lgs. 50 del 2106 e ss.mm.ii. - Legge 120 del 2020**).

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Procedura di acquisizione diretta, mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL per la:

**“Fornitura a scalare di Kit diagnostici per Batteri e Fitoplasmi” – CIG Z473782263
CPV prevalente 24320000-3 Prodotti chimici di base organica**

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle presenti Condizioni di contratto, la fornitura è dettagliatamente indicata nella Lista di Fornitura e per quanto non espressamente disposto dai succitati documenti, ci si deve rifare alle prescrizioni indicate nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e norme emanate in deroga.

Indice

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI;

ART. 3 - GARANZIE

ART. 4 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

ART. 5 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 8 - PENALI E PROCEDURE

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

ART. 11 - RISERVATEZZA

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

ART. 13 - OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

ART. 14 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE.

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante, Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL.

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine delle ore 19:00 del giorno 05/09/2022.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

- Il Responsabile della presente procedura di gara è la Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- è designata quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Dr.ssa Luisa Ricci;
- la referente tecnica per la fornitura in oggetto è la Dr.ssa Giovanna Mason Tel 011-432.5067; e-mail: giovanna.mason@regione.piemonte.it;
- la referente amministrativa della procedura in oggetto è la Rag.ra. Giovanna Cressano e-mail giovanna.cressano@regione.piemonte.it.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura espletata **mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i.**, utilizzando la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL è la "Fornitura a scalare di Kit diagnostici per il riconoscimento di Fitoplasmii e Batterii" – CIG Z473782263.

La Fornitura a scalare è dettagliatamente indicata nella "Lista di fornitura" ed il materiale dovrà essere rigorosamente conforme a quanto indicato dalla stazione appaltante.

L'importo totale presunto è di € 4.950,00 IVA esclusa.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

La fornitura dovrà essere espletata secondo le dettagliate indicazioni stabilite nelle presenti "Condizioni Particolari di Contratto" e conformemente a quanto indicato nella "Lista di fornitura".

I prodotti offerti:

- a) devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- b) devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;

c qualora nella descrizione del prodotto richiesto dalla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici sia menzionato un confezionamento, questo è da intendersi non vincolante con le seguenti prescrizioni a pena di esclusione:

- Qualora sia riportato nella tabella il confezionamento richiesto questo è da intendersi come confezionamento massimo che il fornitore deve offrire. Qualora il confezionamento primario sia richiesto “*confezionato singolarmente*” questo è da intendersi vincolante.
- Per ogni sede di consegna dovranno essere consegnate confezioni integre; nelle confezioni dovranno essere rispettate tutte le indicazioni previste dalle condizioni di fornitura e dalla normativa in vigore.
- Il numero di confezioni dovrà essere idoneo a coprire il fabbisogno richiesto dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici in unità di misura anche qualora, a seguito del confezionamento offerto, il numero di confezioni da offrire comportasse la fornitura di una quantità superiore del fabbisogno indicato dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico -scientifici.
- Il prezzo unitario è da intendersi come prezzo all'unità di misura considerata (singolo pezzo).
- Per tutto il materiale sterile è necessaria l'indicazione del lotto di produzione presente su ogni confezione e non solo sull'imballaggio e la presenza dei relativi certificati.

Qualora sia prevista una scadenza deve essere indicato per ciascun prodotto il periodo di validità commerciale (data inizio validità e data scadenza, o data inizio validità e numero mesi di validità). I prodotti che verranno forniti dovranno avere una: DATA DI SCADENZA UGUALE O SUPERIORE A 12 MESI RISPETTO ALLA DATA DI CONSEGNA PRESSO LA SEDE DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI.

Si richiede di indicare eventuali costi di trasporto e di specificarli nel “Dettaglio economico”.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, anche per le scritture private non registrate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti. **L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.**

Questo Ente si riserva la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte della ditta partecipante qualora ritenga che l'offerta presentata non sia conveniente o idonea.

L'operatore economico dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante:

- il DGUE - Parte II – Informazioni sull'operatore economico Parte III - Motivi di esclusione Parte VI;
- Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Patto integrità contratti pubblici della Regione Piemonte;
- Schede dei prodotti forniti.

Mediante l'apposito menu a tendina in SINTEL, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione integralmente della documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Inoltre l'operatore economico nell'apposito campo “Dettaglio Economico” dovrà allegare, debitamente compilato e **firmato digitalmente dal legale rappresentante, il dettaglio economico redatto secondo lo**

schema fornito dalla stazione appaltante, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun prodotto offerto e gli eventuali sconti applicati. Si ricorda che l'operatore economico è esonerato dal presentare garanzia definitiva previo miglioramento del prezzo offerto.

Il totale dell'intera fornitura indicato nell'offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive dei singoli articoli riportate nel dettaglio economico.

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

Il termine ultimo per l'inserimento sulla piattaforma SINTEL della documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, è fissato per il giorno 09/09/2022 alle h.19:00.

ART. 3- GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato l'oggetto e il valore limitato della fornitura, l'operatore invitato è esonerato dalla prestazione della garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel documento denominato "Dettaglio Economico".

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni di contratto.

Sono a carico del fornitore contraente

- a.** le spese di imballo, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici indicate nel successivo art. 5 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b.** le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- c.** la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione della fornitura, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore contraente dovrà provvedere alla consegna della fornitura a scalare in due soluzioni nella sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici di Via Livorno, 60, c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO):

- la prima consegna inerente il 50% della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre i 10 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi la data di sottoscrizione del documento di

stipula controfirmato dal fornitore ed inviato al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici all'indirizzo PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it);

- **la seconda consegna per il restante 50% della fornitura** dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata a mezzo mail ordinaria dal funzionario tecnico di laboratorio referente Dr.ssa Giovanna Mason.

Le consegne potranno essere effettuate dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30 e il venerdì dalla 9:00 alle 12:30 previa contatti e accordi telefonici con il tecnico di riferimento dott.ssa Giovanna Mason.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che dovrà contenere:

1. il numero di CIG;
2. il numero di protocollo della lettera di invito carica dalla stazione appaltante su SINTEL;
3. l'indicazione della Sede di consegna;
4. l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità;

Il ritiro del materiale da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici non solleva il fornitore da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del materiale.

L'effettiva verifica sulla qualità, quantità, scadenza e corrispondenza del bene consegnato con l'offerta accettata dal punto ordinante verrà effettuato dal personale incaricato della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce". Decorso tale termine senza che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici abbia sollevato eccezioni, il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del Fornitore.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 8 delle presenti Condizioni di contratto.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore dovrà emettere fattura al termine di ciascuna consegna del materiale (che si ricorda avverrà in due soluzioni come meglio dettagliato **all'ART. 5 CONSEGNA DELLA FORNITURA delle presenti condizioni di contratto**). Le fatture dovranno contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo alla fornitura (Codice Identificativo Gara);
- il numero di Trattativa Diretta SINTEL;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;

- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura;
- l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)";
- il dettaglio del costo di ogni singola voce.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Le fatture emesse dovranno essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a 30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 5 delle presenti Condizioni di contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 6 delle presenti Condizioni di contratto sarà considerata "mancata consegna".

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6 delle presenti Condizioni di contratto senza che il Fornitore abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà

ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dal Fornitore contraente per iscritto tramite PEC. Il Fornitore dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico del Fornitore, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterrà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante Pec al Fornitore la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante Pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;
- b per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore

Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante Pec al Fornitore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore inadempiente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART 11- RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di valutazione dell'efficacia di diversi formulati applicati per il controllo di *Scaphoideus titanus* in Piemonte per il 2022"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 - ✓ dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 - ✓ istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 - ✓ soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - ✓ corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 - ✓ altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);

- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- in relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 13– OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
- Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;

- Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 14 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA’ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
 - Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
 - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione di tutte le prescrizioni sopra indicate e alle norme europee e nazionali citate nello stesso (**GDPR 2016/679 – D.Lgs. 50 del 2106 e ss.mm.ii. - Legge 120 del 2020**).